



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione Della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 353

Seduta del 05.12.2019

OGGETTO: Approvazione Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato – Anno 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,40, si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018 e s.m.i. così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Filippo Dispenza	X	
Dott.ssa Giovanna Termini	X	
Dott. Gaetano D'Erba	X	

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Valentino Pepe

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 4.12.2019

Il Dirigente

f.to Dott. Alessandro Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria **DAI DOCUMENTI DI BILANCIO DI PREVISIONE IN ELABORAZIONE 2020-2022.**

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 4.12.2019

Il Dirigente

F.TO Dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- La lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.

- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Con decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 2/2/2019, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 31/03/2019;

Considerato che

- J Il Comune gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente la captazione dell’acqua potabile, l’acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- J L’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’ARERA, cioè l’Autorità per la Regolazione dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

Visti

- J la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- J la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l’efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - o “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell’acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”;
 - o “fare dei prezzi dell’acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l’ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- J l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- J l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e

consumatori (...);

- J) l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- J) l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- J) l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- J) l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
- “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
 - “l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura

dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;

- J) l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;
- J) da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Considerato che

- J) ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- J) con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- J) con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- J) Con deliberazione 665/2017/R/Idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- J) Con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- J) Con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini

della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);

Dato atto ancora che: l'Allegato A denominato Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII) – Struttura TICSII - che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che fissa le tariffe idriche nel Comune di Vittoria, esplicita in dettaglio i seguenti elementi: il costo del servizio esplicitato nelle sue componenti, le varie categorie di utenze come classificate nel nostro comune, l'apporto che ogni categoria di utenza dà al raggiungimento dell'obiettivo della copertura integrale dei costi, l'ammontare della tariffa base di un mc di acqua che è fissata in €0,793, le tariffe applicate relativamente alle singole utenze nelle diverse componenti (idrico, fogna e depurazione) in relazione ai mc di acqua consumata per ogni tipologia di utenza;

Ritenuto di dover riepilogare il dettaglio delle tipologie di utenze come segue:

Utenze domestiche denominate con le categorie 1A, 2A, 3A, 4A, (per gli immobili di residenza) e gli immobili destinati ad uso diverso denominati 1B e utenze domestiche non residenziali denominati 2B.

Utenze non domestiche denominate con le categorie 1C, 2C, 3C e 4C per le attività commerciali che vanno dalle piccole aziende alle grandi aziende, case di cura e ospizi.

Altre Utenze non domestiche con misurazione effettiva dei consumi idrici categorie E (ospedali, scuole e caserme), F (altri uffici pubblici).

Atteso che rimane applicata la quota fissa in misura **agevolata** pari a €28,78 per le utenze A1, B1 in quanto ritenuto eccessivamente gravoso da sostenere per l'utente l'onere dell'applicazione dell'intera quota fissa pari a €46,05 che invece rimane per tutte le altre utenze.

Atteso necessario fissare delle direttive da impartire agli uffici competenti per una gestione efficiente del SII e nello specifico:

) La fatturazione relativa alle utenze con misurazione effettiva dei consumi rilevati tramite apposita apparecchiatura elettronica a cura della direzione tributi, dovrà avere cadenza trimestrale, con emissione della fattura entro il mese successivo al trimestre di competenza.

) La fatturazione semestrale relativa alle forniture idriche effettuate tramite autobotte, sarà curata dalla Direzione Tributi e Fiscalità Locale alla quale dovranno essere trasmessi i reports di consegna della fornitura con i nominativi completi del soggetto debitore; tali reports, da stilarsi a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia, dovranno contenere tutti i dati necessari alla fatturazione stessa. La Direzione Ambiente ed Ecologia dovrà trasmettere, al contempo, copia dell'apposito contratto firmato dal cittadino che ha ricevuto la fornitura. La quota fissa sarà addebitata solo se nel semestre vi è stata consegna di fornitura idrica viceversa non vi sarà alcun pagamento da parte dell'utente;

) La fatturazione del ruolo idrico avverrà alle seguenti scadenze 30/10/2020 1° rata; 31/1/2021 2° rata; rata unica 30/10/2020;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n.182 del 7/06/2019 con la quale è stato dato mandato al Dirigente Dott. Basile Alessandro all'acquisto, installazione, messa a punto, parametrizzazione e avvio dei misuratori e procedere a tutte le attività consequenziali di rilevazione dei nuovi misuratori idrici nel triennio 2019/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2081 del 2/10/2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Sikuel srl il servizio di censimento e lettura contatori idrometrici su tutto il territorio comunale;

Ritenuto necessario aggiornare il Piano tariffario per il 2020 e secondo quanto espresso sopra, riservandosi di modificare tale piano tariffario a seguito delle risultanze del censimento ed installazione dei contatori idrometrici come meglio sopra specificato;

Visto l'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Servizio Idrico integrato (SII) Struttura TICSI – Anno 2020;

Visto l'Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Riepilogo copertura costi";

Visto l'Allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente atto denominato "Tariffe servizio idrico Integrato Comune di Vittoria – Riepilogo Tariffe;

Visti:

Il regolamento del Servizio Idrico Integrato;

La Carta dei servizi Idrici;

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

L'OREL;

Lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

PROPONE

Di approvare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale della presente anche se non integralmente trascritta;

Di approvare per l'anno 2020 l'aggiornamento tariffario del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo quanto espresso nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportata;

Di approvare la sottoelencata documentazione relativa all'aggiornamento tariffario predisposto secondo legge dell'ARERA, cui tale documentazione, insieme a tutte le integrazioni eventualmente richieste, vengono inviate:

Allegato A denominato "Servizio Idrico integrato (SII) Struttura TICSI – Anno 2020;

Allegato B "Riepilogo copertura costi";

Allegato C "Tariffe servizio idrico Integrato Comune di Vittoria – Riepilogo Tariffe;

Di approvare quanto esposto in narrativa che si intende interamente riportato con particolare riferimento alle scadenze relative alla fatturazione del canone idrico e al canone da fatturare relativamente alle singole categorie di utenza nelle tabelle allegate alla presente;

Di rimodulare le fasce relative alle Tariffe Idriche delle utenze domestiche secondo un "criterio pro-capite" previsto dalla Del. 665/2017/R/idr e di ricondurre le tipologie di utenza non domestica a quelle previste nella stessa deliberazione, prevedendo eventualmente alcune sottocategorie, quando necessario, in considerazione del valore aggiunto dell'impiego dei servizi idrici nell'ambito delle attività svolte o dell'idroesigenza delle attività svolte;

.

Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad i.v.a. nella misura vigente ed alle ulteriori eventuali componenti di costo addizionali dovuti per legge -Componente UI1- alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM e successivi aggiornamenti ed integrazioni; Componente UI2 - Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/id. - Componente UI3 - Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR);

Di provvedere a comunicare bimestralmente i metri cubi fatturati attraverso il Portale CSEA della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e a riversare le componenti UI1, UI2 e UI3 ogni qualvolta si provvede ad emettere fatturazioni;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Ecologia per gli adempimenti di propria competenza;

Di demandare alla Direzione Tributi e Fiscalità Locale tutti gli altri adempimenti consequenziali se dovuti, ivi compresi quelli di comunicazione della presente all'Ente di Governo d'Ambito e all'ARERA;

Di riservarsi di modificare il Piano tariffario per il 2020, a seguito delle risultanze del censimento ed installazione dei contatori idrometrici come meglio sopra specificato o nuove disposizioni di indirizzo della Commissione Straordinaria;

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Di trasmettere copia della presente alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per gli adempimenti di competenza ai fini della presentazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e di riservarsi di modificare il presente atto in relazione ad eventuali modifiche normative, alla legge di bilancio 2020 e/o a nuove indicazioni e deliberazioni dell'ARERA.

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Alessandro Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3__ (_TRE__)

assenti n. /__ (/__)

votanti n. 3__ (_TRE__)

voti favorevoli n. 3__ (_TRE__)

voti contrari n. /__ (/__)

astenuti n. /__ (/__)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

.

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (TRE)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (TRE)

voti favorevoli n. 3 (TRE)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Valentino pepe

F.TO Dott. Filippo Dispensa

F.TO Dott.ssa Giovanna Termini.....

F.TO Dott. Gaetano D'Erba.....

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dall'11.12.2019

al 25.12.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria li,
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

.....

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dall'11.12.2019

al 25.12.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

.....

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO

.....

.

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato